

IN PIEMONTE

Il Tar «chiude»: volontari pro-vita via dai consultori



I giudici di Torino danno ragione al ricorso presentato da due associazioni: il protocollo della Giunta regionale sarebbe «discriminatorio».

In realtà, la legge 194 prevede in più punti la presenza di queste figure proprio per rimuovere, dove possibile, le cause dell'interruzione di gravidanza.

ASSANDRIA A PAGINA **13**



la sentenza

Bocciato il protocollo della Giunta regionale con il quale il governatore Roberto Cota ha introdotto nelle strutture pubbliche i volontari contrari all'aborto. Secondo i giudici, la scelta «è discriminatoria». In realtà, la legge 194 prevede in più punti la presenza di queste figure proprio per rimuovere, dove possibile, le cause dell'interruzione di gravidanza

DA TORINO **FABRIZIO ASSANDRI**

Con la sentenza del Tar di Torino pubblicata ieri, la delibera della Regione Piemon-

te sulla presenza di volontari pro-vita nei consultori e nelle strutture ospedaliere pubbliche diventa carta straccia. Le motivazioni? Sono spiegate in una trentina di pagine in cui si dà ragione alle associazioni Attiva e Casa delle Donne – che avevano fatto ricorso chiamando in causa Regione e Movimento per la Vita – dicendo sostanzialmente che la presenza di questi stessi volontari sarebbe «discriminatoria».

La decisione dei giudici arriva dopo un'opposizione politica capeggiata dal gruppo consigliere Insieme per Bresso, che ha anche raccolto migliaia di firme contro la delibera. E non lascia adito a dubbi, visto che colpisce al cuore la delibera presentata dall'allora assessore Caterina Ferrero: il requisito, cioè, che le associazioni di volontari, per essere inseriti nelle convenzioni con le Asl, avessero nel proprio statuto l'esplicito richiamo alla difesa della vita fin dal concepimento. «Un requisito – si legge nella sentenza – che s'appalesa infatti irragionevolmente discriminatorio. [...] Risulta invero arduo comprendere – per i giudici di Torino – le finalità di un tale requisito».

Il Tar aggiunge che l'unico elemento da accertare per l'accreditamento dei volontari è la professionalità degli stessi. Esprime soddisfazione – è ovvio – Mirella Caffaratti, avvocatessa dell'accusa: «Il Tar ha accolto il punto centrale del nostro ricorso. La giunta dovrà modificare la delibera in questo nodo fondamentale, ammettendo anche le altre associazioni». Non tutte le richieste del ricorso sono state accolte: sulla questione privacy, il Tar raccomanda prudenza, nulla di più, mentre sul fatto che la delibera violerebbe la 194 e le leggi sui consultori, la sentenza sostiene che non spetta alle associazioni porre la questione. Per la Regione, è arrivata in serata la dichiarazione dell'assessore Elena Mac-



canti: «L'intenzione non era quella di contrastare la legge 194, ma di rispondere a un impegno che il governo regionale ha assunto a favore della famiglia e delle donne in difficoltà». Pertanto, ha annunciato di voler ripresentare la delibera – a cui finora non era stato dato corso – «per dare a tutte le donne ogni alternativa possibile alla scelta dell'aborto». Alternativa peraltro prevista dalla stessa legge 194 sia nell'articolo 2 che nel 5 (si veda il grafico sopra, ndr). Parla di «segnale negativo» don Valter Danna, direttore dell'Ufficio famiglia della diocesi di Torino: «Pur nel rispetto della pluralità, non deve mai mancare l'orizzonte dell'attenzione al valore della vita». Dal canto suo, Valter Boero, presidente del Movimento per la Vita Piemonte, giudica la sentenza «incredibile e sorprendente». Tanto più «che la nostra presenza negli ospedali e nei consultori è già una realtà da anni. Dobbiamo per questo considerarci fuori legge? Per noi questa delibera non faceva altro che riconoscere e normalizzare un dato di fatto. Ad esempio, da dieci anni siamo presenti all'interno dell'ospedale Mauriziano, mentre abbiamo collaborato alla formazione del personale dei consultori. Valuteremo il da farsi, cioè se vale la pena fare ricorso al Consiglio di Stato. Siamo anche attenti a come risponderà Cota alla bocciatura».

COSA DICE LA LEGGE 194

ARTICOLO 2 :

“ [...] I consultori sulla base di appositi regolamenti o convenzioni possono avvalersi, per i fini previsti dalla legge, della collaborazione volontaria di **idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato**, che possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita”.



ARTICOLO 5:

“Il consultorio e la struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, hanno il **compito** in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, o sociali, o familiari sulla salute della gestante, di **esaminare con la donna e con il padre del concepito [...] le possibili soluzioni** dei problemi proposti, di **aiutarla a rimuovere le cause** che la porterebbero alla **interruzione della gravidanza**”.

